

N.

Reg. Dec. 1147/2008

NN. 9851/2002 e

3610/2006 Reg. Ric.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

A. Sul ricorso in appello n. 9851/2002, proposto dal COMUNE DI MERANO, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Karl Zeller e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5;

contro

il signor MASSIMO TIRELLI, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Alessandra Sandulli, presso il cui studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 349, ha eletto domicilio;

la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Heinrich Heiss e Michele Costa, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della provincia di Bolzano n. 253/2002, resa tra le parti, concernente approvazione di piano urbanistico comunale;

B) sul ricorso in appello n. 3610/2006, proposto dal signor Massimo Tirelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo Lubrano, Igor Janes e Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 349, presso l'avv. Maria Alessandra Sandulli;

contro

il COMUNE DI MERANO, in persona del Sindaco in carica, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato;

la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. ti Michele Costa e Renate V. Guggenberg, con domicilio eletto in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24, presso l'avv. Michele Costa;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della provincia di Bolzano n. 439/2005, resa tra le parti, concernente variante a piano urbanistico - e richiesta di risarcimento del danno;

Visti gli atti di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Massimo Tirelli, della Provincia Autonoma di Bolzano e del Comune di Merano;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti delle cause;

Visto il Dispositivo di sentenza n. 598/07;

Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2007, relatore il Consigliere Carlo Deodato, ed uditi l'avv. Manzi, l'avv. Zeller, l'avv. Sandulli e l'avv. Costa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

1.- Con sentenza n. 253/2002 (appellata con il ricorso n. R.G. 9851/2002) il tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, annullava, giudicandole viziata da difetto di motivazione e di istruttoria, le delibere, del Comune di Merano e della Provincia Autonoma di Bolzano, di approvazione del piano urbanistico comunale di Merano, nella parte in cui la destinazione della c.d. "Villa Burgund" (di proprietà del ricorrente Sig. Massimo Tirelli) era stata modificata da zona residenziale D1 a zona per attrezzature collettive, ed i decreti provinciali di dichiarazione della pubblica utilità dell'intervento di realizzazione di alloggi per anziani nel predetto edificio e di espropriazione dello stesso.

Avverso detta sentenza proponeva appello il Comune di Merano, difendendo la legittimità della propria determinazione, contestando, in particolare, la correttezza del convincimento espresso dai primi giudici in ordine alla carenza di motivazione e di istruttoria, e concludendo per la riforma della statuizione gravata e per la conseguente reiezione del ricorso di primo grado.

Resisteva il Tirelli, eccependo l'inammissibilità dell'appello del Comune, per essere stato notificato oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della decisione gravata, difendendo la correttezza del giudizio di illegittimità reso in prima istanza e domandandone la conferma.

Si costituiva anche la Provincia Autonoma di Bolzano, aderendo alle difese ed alle conclusioni svolte dal Comune di Merano.

2.- Con sentenza n. 439/2005 (appellata con il ricorso n. R.G. 3610/2006) la predetta Sezione Autonoma del TRGA respingeva il gravame proposto dal Sig. Massimo Tirelli avverso le delibere del Comune di Merano e della Provincia Autonoma di Bolzano, di modifica del p.u.c. di Merano, nella parte in cui la destinazione dell'area su cui insisteva "Villa Burgund" era stata nuovamente modificata, a seguito dell'annullamento della precedente variante, da zona residenziale D1 a zona per attrezzature collettive.

Avverso detta sentenza proponeva appello il Tirelli, ribadendo le censure dedotte in primo grado a carico degli atti impugnati ed invocando, in riforma della decisione appellata, l'annullamento degli stessi e la condanna del Comune al risarcimento dei danni.

Resistevano il Comune di Merano e la Provincia Autonoma di Bolzano, difendendo

la correttezza del proprio operato, contestando la fondatezza delle doglianze svolte a sostegno dell'appello e domandandone la reiezione.

Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2007 entrambi i ricorsi venivano trattenuti in decisione.

DIRITTO

1.- Evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva impongono di trattare congiuntamente gli appelli indicati in epigrafe e, dunque, di riunire i relativi ricorsi.

2.- Per una compiuta intelligenza delle questioni dibattute negli appelli in esame appare necessario premettere una sintetica ricognizione della complessa vicenda, sostanziale e processuale, ad essi sottesa.

Con delibera n. 172 del 29 aprile 1992 il Comune di Merano modificava il piano urbanistico comunale trasformando la destinazione dell'area ove insisteva l'edificio (di proprietà del Sig. Massimo Tirelli) denominato "Villa Burgund", sito in Merano, Via Manzoni n. 42, da residenziale a zona per attrezzature collettive per la realizzazione di alloggi per anziani (c.d. prima variante).

Tale determinazione, unitamente a quella della Provincia Autonoma di Bolzano di approvazione della variante ed ai provvedimenti successivi di espropriazione dell'edificio, veniva impugnata dal Tirelli dinanzi al t.r.g.a. di Bolzano e (in riforma della sentenza, di rigetto pronunciata in prima istanza) annullata dal Consiglio di Stato con decisione n. 530 del 2000.

Il Comune di Merano, avendo nel frattempo realizzato nell'edificio gli alloggi per anziani, si rifiutava di restituire l'immobile al Tirelli, ritenendo di averne acquistato la proprietà per effetto della c.d. occupazione appropriativa, ed adiva, per sentire pronunciare il relativo accertamento, il t.r.g.a. di Bolzano, che, tuttavia, respingeva il ricorso con sentenza n. 254 del 2002 (passata in giudicato).

Il Tirelli proponeva allora ricorso per ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato, che lo accoglieva con decisione n. 450 del 2002, ordinando al Comune la restituzione dell'immobile.

Nel frattempo il Comune di Merano e la Provincia Autonoma di Bolzano approvavano (rispettivamente con delibere n. 45 in data 16.6.1999 e n. 4961 in data 18.12.2000) il nuovo p.u.c. di Merano (c.d. seconda variante), classificando "Villa Burgund" come zona per attrezzature collettive.

Tali determinazioni, unitamente al successivo decreto di esproprio, venivano impuginate dal Tirelli dinanzi al t.r.g.a. di Bolzano, che le annullava con sentenza n. 253 del 2002, appellata dal Comune di Merano con il ricorso n. 9851 del 2002.

Il Comune di Merano, successivamente alla pronuncia della predetta decisione, disponeva allora l'acquisizione dell'edificio ai sensi dell'art. 32-*bis* della legge provinciale n. 10 del 1991.

A fronte di tale determinazione, il Tirelli proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato, che lo accoglieva in parte, condannando il Comune, con decisione n. 5820 del 2003, al solo risarcimento dei danni (e non alla restituzione dell'immobile), che quantificava in Euro 1.408.378,00.

Il Tirelli impugnava allora il decreto di acquisizione ex art.32-*bis* l.p. n. 10/91 anche

dinanzi al t.r.g.a. di Bolzano, che lo annullava con sentenza n. 21 del 2006, successivamente confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 250 del 2007.

Nel frattempo il Comune di Merano aveva provveduto a modificare nuovamente (con delibera n. 78 dell'11 settembre 2002) la destinazione della "Villa Burgund" (c.d. terza variante), trasformandola, come già deliberato con gli atti precedentemente annullati, da residenziale ad attrezzature collettive.

Tale determinazione, unitamente a quella provinciale di approvazione della variante (n. 3116 in data 8.9.2003), veniva impugnata dal Tirelli dinanzi al t.r.g.a. di Bolzano, che, tuttavia, respingeva il gravame con sentenza n. 439 del 2005, appellata dal Tirelli con il ricorso n. 3610 del 2006.

Successivamente il Comune di Merano provvedeva ad espropriare nuovamente l'edificio, con provvedimento impugnato dal Tirelli dinanzi al t.r.g.a. di Bolzano (che, a quanto consta, non si è ancora pronunciato sul relativo ricorso).

3.- Così ricostruita l'articolata sequenza delle procedure amministrative controverse e delle pertinenti vicende processuali, occorre procedere alla disamina degli appelli indicati in epigrafe, principiando da quello (n. R.G. 9851/02) con cui il Comune di Merano ha impugnato la decisione del t.r.g.a. di Bolzano n. 253 del 2002, di annullamento della c.d. seconda variante e dei conseguenti atti espropriativi.

3.1. Il rispetto dell'ordine logico delle questioni controverse impone di iniziare dalla disamina di quella pregiudiziale (sollevata dal Tirelli), siccome antecedente a quelle di merito, di inammissibilità del ricorso in appello, in quanto notificato oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza appellata, stabilito dall'art. 23-*bis*, comma 7, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

L'eccezione è infondata e va respinta.

L'assunto della tardiva proposizione dell'appello si fonda, infatti, sull'erroneo presupposto che alla controversia in esame sia applicabile il rito speciale introdotto dal predetto art. 23-*bis*, in quanto avente ad oggetto anche il provvedimento di espropriazione impugnato dal Tirelli con i motivi aggiunti.

La tesi non può essere condivisa, in quanto l'impugnazione con lo strumento dei motivi aggiunti di un provvedimento catalogato all'art. 23-*bis*, comma 1, della legge n. 1034/71 non vale, a determinare un mutamento del rito qualora (come nel caso in esame) il ricorso originario sia stato proposto nelle forme del rito ordinario.

La controversia, in sostanza, deve intendersi soggetta al rito applicabile al ricorso introduttivo del giudizio e, di conseguenza, insensibile al preteso mutamento delle regole processuali, per effetto della sopravvenuta impugnazione di provvedimenti soggetti ad un rito speciale.

Quand'anche, tuttavia, si accedesse all'interpretazione, prospettata dal Tirelli, del sopravvenuto mutamento del rito, dovrebbe, comunque, concedersi al Comune appellante il beneficio dell'errore scusabile e la conseguente rimessione in termini, ricorrendone tutte le condizioni.

Le oggettive difficoltà ermeneutiche implicate dalla risoluzione della questione dell'applicabilità dell'art. 23-*bis* della legge n.1034/71 alle controversie nelle quali un provvedimento ivi previsto sia stato impugnato con lo strumento dei motivi aggiunti (pure sopra risolta in senso negativo) , unitamente alla circostanza che il tribunale non ha trattato il ricorso secondo le regole del rito speciale (non risultando, in

particolare, che abbia pubblicato il dispositivo di decisione), inducono, infatti, a riconoscere, nella situazione in questione, gli estremi che giustificano la concessione, anche d'ufficio, del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, e, cioè, la sussistenza di un quadro normativo incerto e di dubbia interpretazione in merito alla identificazione di un adempimento processuale prescritto a pena di decadenza e, in particolare, in ordine alla individuazione del termine per la proposizione dell'appello (cfr. *ex multis* Cons. St., sez. V, 21 giugno 2007, n. 3389).

3.2- Nel merito il Comune critica, con il primo motivo di ricorso, il dispositivo di annullamento delle delibere comunali e provinciali di adozione e di approvazione del nuovo p.u.c. di Merano nella loro interezza, anziché nella parte riferita al regime urbanistico della "Villa Burgund", in quanto asseritamente violativo della regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sancita dall'art. 112 c.p.c.

La censura è inammissibile, per difetto di interesse, siccome fondata sull'erroneo presupposto dell'annullamento delle intere deliberazioni gravate dal Tirelli.

L'omessa esplicitazione, nella parte dispositiva della decisione, del riferimento del giudizio di illegittimità alla sola parte delle delibere pertinente la destinazione di zona dell'edificio del ricorrente non autorizza una lettura della sentenza che estenda l'effetto di annullamento nella loro interezza alle deliberazioni gravate.

Il contenuto del dispositivo di annullamento dev'essere, infatti, valutato alla stregua delle censure svolte dal ricorrente e, soprattutto, riferito alle soli parti del provvedimento colpito dalle stesse e, quindi, oggetto del giudizio.

In conformità a tali criteri, il dispositivo della decisione gravata va interpretato come riferito alle soli parti del p.u.c. attinenti al regime urbanistico ivi assegnato alla "Villa Burgund", e non anche alle altre sue parti (in quanto del tutto estranee all'iniziativa giurisdizionale del Tirelli ed alla corrispondente pronuncia dei primi giudici).

3.3. Con il secondo motivo di appello il Comune critica il rilievo, assunto a sostegno del gravato giudizio di illegittimità, della carenza della motivazione e dell'istruttoria sulla cui base sono state deliberate (dapprima) la nuova destinazione di zona dell'edificio per cui è causa e (poi) la sua espropriazione.

Anche tale doglianza dev'essere disattesa.

Come già rilevato, il t.r.g.a. ha riscontrato, a carico delle delibere gravate dal Tirelli, i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria, identificandoli nell'inidoneità della nota n. 8441 del 13.10.1994 ad integrare una valida stima del fabbisogno di alloggi per anziani su cui, a sua volta, si fonda la variante, sia in quanto annullata dal Consiglio di Stato (con la decisione n. 530 del 2000), sia in quanto riferita ad una indagine risalente a circa sei anni prima dell'adozione della c.d. seconda variante (contestualmente annullata).

Assume, al riguardo, il Comune appellante che non sussisteva l'obbligo di motivare la contestata scelta pianificatoria e, in ogni caso, che le delibere controverse risultano sorrette da adeguata ed esauriente motivazione.

Quanto al primo argomento, è sufficiente rilevare che, per effetto dell'annullamento (con la decisione del Consiglio di Stato n. 530 del 2000) delle delibere di approvazione della c.d. prima variante (pubblicata prima dell'approvazione del nuovo p.u.c. da parte della Provincia), il Tirelli doveva intendersi titolare di un interesse qualificato alla conservazione del regime urbanistico dell'edificio in questione, che imponeva al Comune di motivare la scelta di ripristinare la destinazione di zona già annullata

(secondo i principi enunciati da Cons. St., Ad. Plen., 22 dicembre 1999, n. 24).

Così chiarita la sussistenza dell'obbligo di motivazione, occorre verificare se lo stesso sia stato correttamente adempiuto.

Sostiene, al riguardo, il Comune che la stima del fabbisogno di alloggi per anziani operata nel 1994 (alla quale si è riferita la Provincia nella motivazione della variante) era ancora valida al momento dell'approvazione del nuovo p.u.c. di Merano, sia in quanto estranea al suddetto giudicato di annullamento della c.d. prima variante, sia in quanto fondata su un'analisi ritenuta (dalla Provincia) attuale alla data di approvazione della variante.

Prescindendo dalla questione, del tutto superflua (ai fini che qui rilevano), dell'ascrivibilità della nota del 1994 al novero degli atti colpiti dal giudicato di annullamento di cui alla decisione del Consiglio di Stato n. 530 del 2000, è sufficiente rilevare che, a fronte del (solo) riferimento ad un atto istruttorio risalente a circa sei anni prima dell'approvazione della variante in questione, la mera ed immotivata valutazione della persistente validità della relativa stima e la sola valorizzazione (nel corpo motivazionale della delibera) dell'utile ubicazione dell'edificio (al diverso fine, però, di giustificare la localizzazione dell'intervento programmato) non valgono in alcun modo ad integrare l'obbligo di motivazione circa la dimensione del fabbisogno di alloggi per anziani nel Comune di Merano e, dunque, in ordine alla deliberata modificazione del regime d'uso della "Villa Burgund".

La variazione della destinazione urbanistica di quest'ultima imponeva, infatti, per la gravosità delle sue conseguenze, di acquisire stime aggiornate sulle esigenze di realizzazione di alloggi per anziani nel territorio comunale e di esplicitare, nella motivazione della delibera, le ragioni che hanno indotto le amministrazioni, in coerenza con gli esiti della predetta istruttoria, a deliberare una modifica, così radicale, del regime urbanistico (e, successivamente, di quello proprietario) dell'edificio del Tirelli.

In difetto dell'osservanza di tali regole di condotta, ed a fronte della palese mancanza dell'attualizzazione delle stime del 1994 (non potendosi qualificare tali l'analisi del 2001, in quanto successiva alle delibere in questione, o le valutazioni riportate negli scritti difensivi del presente giudizio), devono intendersi confermati i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria riscontrati in prima istanza.

3.4- Alle considerazioni che precedono conseguono, quindi, la reiezione dell'appello del Comune di Merano e la conferma della sentenza del t.r.g.a. di Bolzano n. 253 del 2002.

4.- Occorre, quindi, procedere all'esame dell'appello del Tirelli (n. R.G. 3610/2006) avverso la decisione del t.r.g.a. di Bolzano di rigetto del ricorso proposto avverso le delibere approvative della c.d. terza variante (dal contenuto identico a quelle, precedenti, già annullate).

4.1- Anche in questo caso, occorre principiare dall'esame dell'eccezione pregiudiziale con cui il Comune di Merano deduce l'inammissibilità dell'appello in quanto irritualmente proposto dopo che un precedente appello era stato notificato, ma non depositato.

L'eccezione è infondata e va disattesa.

Basti, al riguardo, osservare che l'appello in esame risulta notificato e depositato entro il termine stabilito per la sua proposizione, e che la circostanza che un

precedente ricorso fosse stato notificato e non depositato resta del tutto ininfluyente ai fini dell'ammissibilità del presente appello.

Ciò che rileva, infatti, ai fini della verifica della tempestività dell'appello, è la sua avvenuta proposizione entro il termine di decadenza prescritto, mentre risulta del tutto indifferente la notificazione di un precedente ricorso, poi non depositato.

L'omissione dell'adempimento del deposito impedisce, infatti, l'instaurazione del rapporto processuale, e, dunque, del giudizio d'appello, ma non implica alcuna decadenza, come infondatamente sostenuto dal Comune, dal potere di proporre l'impugnazione, che resta (si ripete) preclusa dal solo inutile decorso del pertinente termine perentorio.

4.2- Nel merito, l'appellante ribadisce la sussistenza delle violazioni denunciate con il ricorso di primo grado, insistendo, con il primo motivo di appello, nel sostenere l'esistenza del vizio di eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e di quello, connesso, di contraddittorietà delle delibere approvative della c.d. terza variante rispetto al precedente provvedimento di acquisizione dell'edificio ai sensi dell'art. 32-*bis* della legge provinciale n. 10/1991.

La censura è fondata.

Al fine di apprezzare compiutamente la sussistenza del vizio di sviamento appare necessario ricordare sinteticamente la sequenza dei provvedimenti e la successione delle relative iniziative e pronunce giurisdizionali che hanno preceduto la formale approvazione della c.d. terza variante.

Come già rilevato, dopo l'annullamento della c.d. seconda variante da parte del t.r.g.a., il Comune ha provveduto (in data 19 luglio 2002) a disporre l'acquisizione della proprietà dell'immobile ai sensi del ricordato art. 32-*bis* - quando, peraltro, il Consiglio di Stato aveva ordinato (con la decisione n. 450 del 28 gennaio 2002), in accoglimento di un ricorso per ottemperanza, la sua restituzione al Tirelli - e, solo dopo, ha deliberato (in data 11 settembre 2002) la nuova zonizzazione dell'edificio, poi approvata (in data 8 settembre 2003) dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

Come si ricava dalla ricostruzione (anche cronologica) dei fatti appena operata, le amministrazioni precedenti hanno provveduto a determinare la destinazione dell'edificio ad attrezzature collettive dopo averne acquisito la proprietà e, soprattutto, dopo aver ricevuto l'ordine giurisdizionale di restituirlo al Tirelli.

L'iniziativa pianificatoria controversa deve intendersi, pertanto, assunta per finalità del tutto diverse (la "sanatoria", per un verso, del mutamento dell'assetto proprietario del bene, o, in ogni caso, della sua attuale destinazione d'uso, e la precostituzione, per un altro, dei presupposti di ulteriori interventi ablatori) da quella insita nell'esercizio della relativa funzione (la disciplina urbanistica del territorio comunale o di una sua parte) e, comunque, in spregio della decisione con cui era stata ordinata la restituzione del bene all'odierno ricorrente.

Ora, premesso che il vizio di sviamento esige, per la sua configurabilità, la dimostrazione della preordinazione dell'azione amministrativa censurata al perseguimento di interessi diversi da quelli riservati alla cura istituzionale dell'amministrazione procedente (cfr. *ex multis* Cons. St., sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8306), risulta agevole concludere che, nella fattispecie in esame, lo scopo che le amministrazioni precedenti hanno inteso concretamente realizzare, e, cioè, la legittimazione urbanistica postuma della illecita trasformazione dell'edificio (originariamente di proprietà) del Tirelli e della sua acquisizione in proprietà da parte

del Comune, nonché la reiterazione di un vincolo preordinato ad un'altra espropriazione, si rivela del tutto divergente dalla mera finalità della zonizzazione del territorio comunale, nella quale dovrebbe esaurirsi l'attività pianificatoria.

Non solo, ma la variante particolare in esame risulta anche contrastante con il precedente provvedimento acquisitivo, siccome deliberata in difetto di ogni considerazione del disposto mutamento del titolo proprietario dell'edificio ed in conflitto con i suoi effetti.

L'acquisizione in proprietà dell'edificio precedentemente decisa dal Comune implicava, infatti, di per sé, il riconoscimento della destinazione dell'immobile ad attrezzature collettive (risultando giustificata proprio dall'intervenuta destinazione, di fatto, dell'edificio alle relative esigenze) e non necessitava, quindi, di una variazione urbanistica della pertinente zonizzazione, sicché la successiva modifica del p.u.c. risulta contraddittoriamente deliberata come se l'attuale uso del fabbricato non fosse stato legittimato da altri o diversi titoli.

Ma, soprattutto, dall'analisi della successione degli atti sopra sintetizzata si ricava la convinzione che il Comune, dopo aver disposto l'acquisizione in proprietà dell'edificio e nell'evidente (e fondato) dubbio della stabilità di tale provvedimento, ha inteso intraprendere la distinta iniziativa di un'altra variante particolare, al duplice fine di legittimare, per altro verso, la trasformazione, di fatto, dell'edificio (unitamente ad una sua nuova espropriazione) e di sottrarsi, quindi, all'ordine giurisdizionale di restituirlo al Tirelli.

Come si vede, in sintesi, la sequenza provvedimentale appena esaminata risulta incoerente, illogica e contraddittoria, manifesta l'intento del Comune di ricercare la convalida di una situazione irregolare da esso determinata, palesa la scelta di strumenti inappropriati ed intrinsecamente contrastanti tra di loro, esprime la volontà di perseguire interessi diversi da quelli pertinenti alle tipologie procedimentali selezionate e si rivela, per concludere, difforme dai canoni di imparzialità e buon andamento posti a presidio dell'azione amministrativa (risolvendosi, in sintesi, nel tentativo di eludere obblighi sanciti da diverse decisioni giurisdizionali).

Che la finalità dell'amministrazione fosse quella di preconstituirsì un titolo acquisitivo ulteriore e diverso rispetto al provvedimento ex art. 32-*bis* della l.p. n. 10/1991, già così decifrabile dall'esame della situazione sostanziale e processuale

esistente al momento dell'approvazione della variante in questione, risulta, peraltro, confermato dalla successiva decretazione (a seguito dell'annullamento del predetto atto e proprio sulla base del nuovo vincolo urbanistico) dell'espropriazione dell'edificio, da valersi quale il migliore riscontro delle distorsioni individuate nell'azione amministrativa scrutinata.

Alle considerazioni che precedono consegue, in definitiva, l'annullamento, in riforma della decisione appellata, delle delibere impugnate in primo grado, siccome inficiate dal vizio di sviamento di potere.

Il riscontro del predetto vizio, a carico delle delibere controverse, esime, peraltro, il Collegio dalla disamina degli altri motivi di appello, da intendersi, quindi, assorbiti dall'accoglimento della prima censura.

4.3- Non può, invece, accordarsi la tutela risarcitoria richiesta dal Tirelli.

Anche prescindendo, infatti, dalla questione della ritualità dell'introduzione della domanda risarcitoria (che dovrebbe essere risolta nel senso di riconoscere l'ammissibilità di una domanda proposta con atto separato dal ricorso, purchè ritualmente notificato alla controparte), osserva il Collegio che gli atti produttivi del pregiudizio patrimoniale lamentato dal Tirelli vanno identificati in quelli (pure adottati dalle amministrazioni odierne appellate e gravati dal ricorrente) ablativi della proprietà dell'edificio, nel chè si sostanzia (a ben vedere) il danno del quale si chiede il ristoro, e non in quelli, qui controversi e giudicati illegittimi, con i quali è stato modificato il regime urbanistico dell'area sulla quale insiste

l'immobile.

Dev'essere, in definitiva, respinta la pretesa risarcitoria, in quanto riferita ad un pregiudizio economico determinato da atti diversi da quelli annullati con la presente decisione ed impugnati dal Tirelli con separati ricorsi.

5.- Sulla base delle considerazioni sopra svolte devono essere, quindi, respinto il ricorso del Comune di Merano (n. 9851/02), accolto, per quanto di ragione, il ricorso del Tirelli (n. 3610/06) e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione appellata con quest'ultimo, annullati i provvedimenti impugnati in primo grado e respinta la domanda di risarcimento dei danni.

6.- La complessità delle controversie definite con la presnte decisione giustifica la compensazione per intero e tra tutte le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, riunisce i ricorsi indicati in epigrafe, respinge il ricorso del Comune di Merano (n. 9851/02), accoglie, per quanto di ragione, il ricorso del Sig. Massimo Tirelli (n. 3610/06) e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione appellata con quest'ultimo, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado e respinge la domanda di risarcimento dei danni; dichiara compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre

2007 con l'intervento dei Sigg.ri:

Luigi Cossu Presidente

Klaus Dubis Consigliere

Anna Leoni Consigliere

Bruno Mollica Consigliere

Carlo Deodato Consigliere, est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Carlo Deodato Luigi Cossu

IL SEGRETARIO

Giacomo Manzo

Depositata in Segreteria

Il 18/03/2008

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Testa

- -

N.R.G. 9851/2002 e 3610/2006

TRG